



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Comune di GALATINA (LE)

PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Società MINERMIX S.r.l.

PEC: postacertificata@pec.minermix.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo all' intervento di "ampliamento e recupero ambientale della cava di dolomia e calcare denominata "San Giovanni", localizzata su area del Comune di Galatina (Le). Proponente: MINERMIX S.R.L. (C.F./P.IVA 01339910745).

Parere ai sensi dell'art 4. comma 2 della l.r. n.22/2019

In riferimento alla procedimento di cui in oggetto, facendo seguito alla nota del Servizio scrivente n. r_puglia/AOO_090/PROT/12/08/2022/0009183 ed esaminata la relativa documentazione integrativa pubblicata da codesta autorità competente, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

- Il perimetro di cava deve comprendere tutte le aree oggetto di attività estrattiva come definita dalla l.r. n.22/2019 e dalle Linee Guida di attuazione di cui alla DGR n.2060/2020. A tal fine detto perimetro deve comprendere le aree oggetto di estrazione del giacimento, le aree degli impianti di trasformazione primaria, le aree adibite al deposito temporaneo dei materiali di cava e dei rifiuti di estrazione e le aree su cui ricadono immobili ed impianti a diretto servizio di dette attività
- L'esercizio dell'attività estrattiva è condizionato è subordinato alla prestazione da parte del titolare dell' autorizzazione di una garanzia finanziaria dimensionata in base al computo metrico approvato, a favore del Comune di Galatina (LE). Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa così come disposto dall'art. 17 della L.R. 22/2019.

Si riportano di seguito le ulteriori prescrizioni da osservare in fase di attuazione del progetto ed esercizio dell'attività estrattiva:

- a. L' esercente deve attenersi al progetto di coltivazione e recupero approvati all'esito del presente procedimento. La realizzazione di opere in variante è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 della l.r. 22/2019.
- b. L' esercente deve trasmettere alla ASL e, per conoscenza, al Servizio scrivente, entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'autorizzazione all'esercizio, copia digitale del progetto di coltivazione e recupero e piano di gestione rifiuti di estrazione come da ultimo modificati ed adeguati a seguito degli esiti del procedimento unico di autorizzazione. Tanto al fine di consentire al Comune e alla ASL competente di svolgere le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al D.P.R. n.128/1959, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo.
- c. Produrre garanzia finanziaria così come definita all'esito del procedimento.
- d. Trasmettere:
 - al Comune e alla ASL competente e, per conoscenza, al Servizio Attività Estrattive variazione della DE Denuncia di Esercizio, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito del Servizio <http://www.sit.puglia.it/portal/attivitaestraztive>;
 - al Comune e alla ASL competente il DSS documento sicurezza e salute (per conoscenza al Servizio Attività Estrattive) sulla valutazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi e degli impianti, ai sensi del



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

combinato disposto artt. 6-24 e 28 del DPR 128/59 e artt. 6-9-20 e 52 del D. L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e Sicurezza sul lavoro;

- e. apporre all'accesso della cava il cartello riportante le indicazioni circa l'atto autorizzativo di trasferimento, gli estremi catastali, la Società Titolare, il Datore di lavoro, il Direttore Responsabile ed i relativi recapiti, nonché il cartello di divieto di accesso agli estranei e ai non autorizzati nella zona di escavazione;
- f. realizzare la recinzione lungo tutto il perimetro di cava autorizzato, con cancelli e rete metallica aventi altezza fuori terra non inferiore a metri 2, oppure con file di blocchi a costituire un muro di pari altezza privo di varchi per bambini o animali di piccola taglia e l'apposizione sulla stessa dei cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
- g. rispettare la normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- h. tutte le opere edilizie interne all'area di cava autorizzata devono essere dotate di titoli edilizi e relativa "agibilità" ai sensi di legge, nonché in possesso dei requisiti di sicurezza per i lavoratori;
- i. eseguire le opere per la regimentazione delle acque superficiali al contorno;
- j. consegnare copia dell'autorizzazione mineraria e di tutte le ulteriori autorizzazioni e atti di assenso necessari (ivi compreso il presente atto) al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- k. trasmettere al Comune di Galatina e alla scrivente Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive:
 - entro 15 (quindici) giorni successivi al termine di cui al punto a. la corografia con le coordinate geografiche dei vertici e la relativa documentazione fotografica raffigurante l'avvenuta posa in opera dei suddetti capisaldi, dei cartelli e di tutto quanto prescritto allo stesso punto;
 - entro il 31 marzo di ogni anno, o altra data fissata dalla regione: 1) scheda statistica; piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 3) la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti; 4) l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex art 6 e 52 del D. L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle ordinanze del Servizio scrivente n. 1-2-3- del 2011;
- l. la presente autorizzazione, è subordinata altresì, all'osservanza delle norme seguenti, oltre quelle vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro di gestione dei rifiuti estrattivi, nonché delle prescrizioni espressamente emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria.
- m. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate al Comune e alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Comune;
- n. per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore responsabile, ognuno per quanto di competenza;
- o. garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo nel corso dei lavori autorizzati, in ottemperanza al DPR n.128/1959;
- p. la gestione dei rifiuti di estrazione deve avvenire nel rispetto del D.lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i. secondo il piano di gestione approvato ed è fatto divieto assoluto di introdurre in cava materiali appartenenti alla categoria dei "rifiuti", in quanto assoggettabili alla specifica normativa in materia; qualora sia necessario variare le modalità di gestione dei rifiuti di estrazione l'esercente è tenuto ad aggiornare il relativo piano.
- q. L'approvvigionamento e gestione delle terre e rocce da scavo e della materia prima seconda non costituenti rifiuto da utilizzare per il parziale ricolmamento del vuoto di cava dovranno avvenire in conformità alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs n.152/2006 e D.P.R. n.120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
- r. I materiali di ricolmamento delle depressioni di cava, prima del loro utilizzo, devono essere ridotti ad una idonea granulometria e posti sulle superfici di cava secondo modalità e morfologie atte a garantire le condizioni di stabilità.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- s. ai fini della tracciabilità dei materiali utilizzati (rifiuti di estrazione, terre e rocce da scavo e materia prima seconda) per il ricolmamento parziale del vuoto di cava dovrà essere resa disponibile alle autorità di vigilanza tutta la documentazione inerente origine, trasporto e stoccaggio di detti materiali nonché apposite planimetrie che indichino volumetrie, superfici e dislocazione dei materiali di ricolmamento messi a recupero in relazione alla documentazione identificativa delle opere e siti di provenienza.
- t. tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza alle disposizioni di legge;
- u. eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'intervento in progetto, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
- v. prima dell'abbandono della cava l'esercente [obbligato al recupero e messa in sicurezza del sito previo smantellamento e smaltimento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree; le opere complementari e pertinenze di cava connesse all'attività estrattiva (rampe, discariche, fabbricati, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava autorizzata e dovranno essere rimosse al termine della fase di coltivazione;
- w. in ciascuna fase dei lavori devono essere poste in opera tutte le misure necessarie per il contenimento delle polveri e dei rumori e deve essere garantita con l'adozione di adeguate misure di regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava, in modo da evitare ristagni di acqua all'interno dei piazzali e non arrecare, al contempo, danno alla consistenza del suolo;
- x. è fatto obbligo di rispettare le distanze di sicurezza dalle infrastrutture ex art.36 della l.r. n.22/2019; le distanze dalle infrastrutture previste nel progetto di coltivazione e recupero come approvato all'esito del presente procedimento rivestono il carattere di misura di sicurezza ai sensi del D.P.R. n.128/1959. Qualora l'esercente intenda effettuare scavi a distanze minori è tenuto a presentare apposita istanza ex art.36 comma 3 al Comune competente.
- y. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 22/2019, ad approvazione del Comune. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse qualora necessari.
- z. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, l'esercente è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione al ritrovamento alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - province di Lecce, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- aa. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale, sanitaria, ecc.; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

Quanto sopra in relazione al parere reso ai sensi dell'art.4 comma 2 della l.r. n.22/2019; sono fatte salve le valutazioni e determinazioni di codesto Comune competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art.9 della citata l.r. n.22/2019

Il Responsabile PO AES
Pianificazione e Coordinamento
(Arch. Enrico Ancora)

Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis